


Questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo [maggiori informazioni](#) [Ok](#)



Il condominio paga le spese per la mediazione a cui non ha voluto partecipare


La mancata collaborazione ad una procedura non obbligatoria ma obiettivamente funzionale alla risoluzione della lite genera un danno economico alla parte diligente



di Lucia Izzo - Se il [Condominio](#) non rispetta l'invito alla **mediazione** esperita dalla controparte in materia non obbligatoria, va condannata al pagamento del maggior danno ex **artt. 1218 e 1224 c.c.**: nonostante la procedura fosse facoltativa, va reputata opportuna poichè avrebbe consentito ad entrambe le parti di **evitare tempi e costi del giudizio** poi attivatosi a causa della mancata collaborazione.

Lo ha stabilito il **Tribunale di Milano**, sentenza **7478/2016** del

21 luglio 2016 (Giudice Est. Ilaria Gentile).



Una società di fornitura e installazione di apparecchiature per il riscaldamento aveva evocato in giudizio il [Condominio](#) per ottenere il pagamento di forniture. Nonostante la promozione di una procedura di mediazione dinanzi all'organismo apposito, ricevuta la convocazione, il [Condominio](#), tramite il suo legale, **non ha partecipato al primo incontro**, adducendo l'errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto; l'organismo di mediazione ha poi proceduto ad una **nuova convocazione** e, nell'incontro tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l'amministratore ha dichiarato di partecipare all'incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge.

Tuttavia tale fallito tentativo di mediazione ha comportato costi per l'attrice che chiede al giudice il **risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c.**, per il maggior danno, che consiste nell'essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per l'opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell'ICAF.

Pretesa che il giudice meneghino ritiene fondata: va innanzi tutto osservato che l'Attrice ha fornito prova **documentale** dell'espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all'uopo assunto i corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi.


Circa il nesso **causale** tra esborsi per la procedura di mediazione

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo [maggiori informazioni](#) [Ok](#)

procedura di **mediazione, facoltativa** per la presente controversia, avviata dall'attrice prima dell'introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia **maxime opportuna**, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di **evitare i costi ed i tempi del giudizio**, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione dell'ente di gestione nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso.

Dunque, prosegue il Tribunale, il procedimento di mediazione era a **beneficio dello stesso debitore**, a tacere della deflazione del carico giudiziario.

In definitiva, conclude il giudice, in quanto lo strumento della mediazione era **obiettivamente funzionale** ad evitare, con minimi costi per il convenuto, il giudizio, si tratta di spese senz'altro causalmente **inerenti il recupero del credito**, da porre pertanto a carico del debitore.



[f Share](#) < 198 [T](#) [G+ Share](#) [in Share](#) < 10

[Seguici su Facebook](#) [Newsletter](#) [Commenti](#) [Stampa](#)

(02/08/2016 - Lucia Izzo) • Foto: 123rf.com

Ti potrebbero interessare anche:

Finacial Times: l'Italia sarà la prossima a crollare

Mediazione obbligatoria: condizione di procedibilità o rimedio alternativo all'a...

Tribunale Roma: la contumacia del convenuto non impedisce la mediazione

Terme senza tabù: i segreti del Thermarium

La mediazione e la negoziazione assistita. I casi di obbligatorietà e gli aspett...

Alfa Romeo Giulia. Debutto di Stato e in divisa

Raccomandati da

Le più lette:

- » [Vende l'abito da sposa su eBay per pagarsi l'avvocato per il divorzio: riceve offerte da record](#)
- » [Muro al confine: le regole del codice civile](#)
- » [Il testimone è il tuo peggior nemico? Ecco come sconfiggerlo!](#)
- » [Equitalia: da oggi 60 giorni per chiedere la rateizzazione delle cartelle](#)
- » [Divorzi: in aumento per colpa della dieta e della cucina di mamma!](#)

[Commenta con Facebook](#)

[Commenta con Disqus](#)